

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pistoia
La qualità del paesaggio

La qualità del paesaggio: definizione

Il sistema funzionale per l'ambiente (NTA, Articolo 14, comma 1)

Il P.T.C. individua nel sistema funzionale per l'ambiente, l'insieme degli elementi areali e lineari che, in relazione fra di loro e sovrapponendosi ai sistemi territoriali di programma e ai sistemi territoriali locali, determinano l'identità e la specificità ambientale e paesaggistica del territorio della Provincia di Pistoia.

Le unità di paesaggio

<p> Criteri per l'identificazione: Gli ambiti di paesaggio </p>	<p>GLI AMBITI DI PAESAGGIO</p> <p>Il P.T.C. con la tavola P06, articola il territorio provinciale in ambiti di paesaggio che si configurano come elementi territoriali complessi individuati per morfologia, forme d'uso del suolo e caratteri del paesaggio. Essi sono dotati di una specifica identità culturale, paesaggistica e ambientale e sono caratterizzati da specifiche problematiche attinenti sia le risorse naturali sia temi della riqualificazione del sistema insediativo e dello sviluppo sostenibile.</p> <p>[...]</p> <p>Gli ambiti di paesaggio sono distinti in ambiti di paesaggio della montagna, della collina e della pianura e sono articolati in rapporto ai sistemi territoriali:</p> <p><u>Gli ambiti di paesaggio della montagna</u></p> <p>a) Aree dei crinali nudi b₁) Aree silvopastorali dell'alta Montagna Pistoiese b₂) Aree silvopastorali del Battifolle e della Macchia Antonini a) Aree agroforestali della Montagna Pistoiese.</p> <p><u>Gli ambiti di paesaggio della collina</u></p> <p>d₁) Alte colline pistoiesi a prevalenza di bosco d₂) Alte colline della Valdinievole a prevalenza di bosco d₃) Aree prevalentemente boscate del crinale di Montalbano e₁) Collina arborata di Pistoia e₂) Collina arborata della Valdinievole e₃) Collina arborata del Montecarlo e₄) Collina arborata del Montalbano</p> <p><u>Gli ambiti di paesaggio della pianura</u></p> <p>f₁) Pianura pistoiese ad agricoltura promiscua f₂) Pianura della Valdinievole ad agricoltura promiscua g₁) Pianura pistoiese ad agricoltura specializzata vivaistico-ormamentale g₂) Pianura della Valdinievole ad agricoltura specializzata florovivaistica h) Aree della bonifica storica della Valdinievole i) Padule di Fucecchio</p> <p>(NTA art.36)</p>
<p> Le unità di paesaggio della Provincia di Pistoia: Gli ambiti di paesaggio </p>	<p>GLI AMBITI DI PAESAGGIO (NTA titolo IV, capo I)</p> <p>Articolo 37 - Le aree dei crinali nudi</p> <p>1. Sono le aree sommitali della catena appenninica prive di copertura arborea, a forte caratterizzazione naturalistico-paesaggistica e con un unico insediamento antropico: il nucleo della Doganaccia.</p> <p>2. I P.S. e gli altri strumenti urbanistici comunali generali, nonché i piani di settore, disciplinano, per quanto di rispettiva competenza, anche in riferimento agli articoli 41 e 43 del P.I.T. le trasformazioni e le attività ammissibili nelle aree dei crinali nudi sulla base dei seguenti disposizioni:</p> <p>PRESCRIZIONI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutelare il sistema dei crinali nella sua organicità definita dalla morfologia ed uso del suolo, assetto idrogeologico, valore paesaggistico; • salvaguardare le zone di particolare importanza per il ciclo biologico di specie di flora e di fauna selvatica protette anche in relazione a quanto disposto dal Titolo III Capo V; • salvaguardare e preservare da elementi intrusivi le zone umide in quota, nonché le sorgenti di quota e le origini degli impluvi; • disciplinare le modalità e tipologie di accesso e di fruizione dei territori interessati, comunque compatibili con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi; • individuare, con finalità di tutela conservativa, il sistema dei percorsi storici; • disciplinare la manutenzione e l'adeguamento degli impianti di risalita e delle piste sciistiche esistenti, nonché la realizzazione di nuovi impianti e piste in conformità con il Piano delle Aree sciistiche della Montagna Pistoiese e le disposizioni di salvaguardia definite dall'art. 15 delle presenti norme;

- individuare e classificare gli edifici e i complessi edilizi esistenti, e disciplinarne le trasformazioni ammissibili con finalità di tutela conservativa e nel rispetto dei valori storico-architettonici, testimoniali;
- per il nucleo della Doganaccia, il Comune di Cutigliano deve subordinare qualsiasi ipotesi di accrescimento edilizio ad un progetto di potenziamento dei collegamenti a fune nell'ambito del comprensorio sciistico della Montagna P.se, nonché alla preliminare verifica della compatibilità ambientale e paesaggistica.

INDIRIZZI:

- disciplinare la manutenzione, l'adeguamento e la realizzazione di impianti per l'approvvigionamento idrico, energetico, per telecomunicazioni nel rispetto delle caratteristiche naturali e paesaggistiche dei luoghi;
- tenere conto della contiguità con il sistema dei parchi e delle aree protette del versante emiliano.

3. L'area dei crinali nudi è soggetta alle disposizioni del sistema funzionale per l'ambiente di cui al Titolo II Capo II art. 14.

Articolo 38 - Le aree silvo-pastorali dell'Alta Montagna P.se e del Battifolle e della Macchia Antonini

Sono le aree completamente o prevalentemente boscate dei crinali e dei versanti alti della catena Appenninica che si sviluppano senza soluzione di continuità dal confine orientale a quello occidentale della Provincia e che si distinguono in :

- aree silvo-pastorali dell'Alta Montagna P.se;
- aree silvo-pastorali del Battifolle e della Macchia Antonini.

Sono aree a forte valenza paesaggistica, che svolgono una rilevante funzione ambientale e sono caratterizzate dalla attività stagionale della pastorizia, dalle attività selvicolturali facenti parte del ciclo produttivo del bosco; dalla funzione turistica di tipo escursionistico ; dalla funzione turistico sportiva nei comprensori sciistici di Abetone; dalla significativa presenza di aziende agricole e zootecniche nell'alta valle del Lima.

I P.S. e gli altri strumenti urbanistici comunali, nonché i piani di settore, disciplinano per quanto di rispettiva competenza, anche in riferimento agli artt. 41 e 43 del P.I.T., le trasformazioni e le attività ammissibili nelle aree silvo-pastorali sulla base dei seguenti disposizioni:

PRESCRIZIONI:

- conservare e mantenere la copertura boschiva sulla base di quanto indicato all'art. 50;
- favorire i ripristini , riconessioni e riorganizzazioni delle aree aperte, invase nel processo di naturale espansione del bosco , ed aventi una essenziale funzione ecologica anche in relazione alle presenze faunistiche;
- non alterare i caratteri morfologici, gli assetti idrogeologici, i valori paesaggistici dei luoghi;
- salvaguardare le aree di particolare importanza per il ciclo biologico di specie di flora e fauna selvatica protetta;
- individuare, con finalità di tutela conservativa, il sistema dei percorsi storici ed integrarli nel circuito dei percorsi turistico-escursionistici;
- disciplinare la manutenzione e l'adeguamento degli impianti di risalita e delle piste sciistiche esistenti, nonché la realizzazione di nuovi impianti e piste in conformità con il Piano delle aree sciistiche della Montagna P.se e le disposizioni di salvaguardia definite all'art. 15 delle presenti norme;
- disciplinare la manutenzione, l'adeguamento e la realizzazione di impianti per l'approvvigionamento idrico, energetico, per telecomunicazioni nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi;
- individuare e classificare gli edifici e i complessi edilizi e disciplinarne le trasformazioni ammissibili sulla base di principi di tutela e conservazione e nel rispetto dei valori storico-architettonici testimoniali;
- definire le tipologie edilizie, i caratteri architettonici e costruttivi, coerenti con la tradizione locale da applicare negli interventi di recupero e di eventuale nuova edificazione.

INDIRIZZI:

- disciplinare l'accesso e la fruizione delle aree boscate di maggiore pregio;
- tenere conto della contiguità con il sistema dei parchi e delle aree protette del versante emiliano e delle Province di Prato e di Lucca;
- definire gli ambiti controllati, nei quali in relazione alle dimensioni ed alle caratteristiche delle aziende agrarie, possono essere ammessi nuovi edifici rurali ai sensi della L.R. 64/95 una volta accertato l'impossibilità o l'insufficienza di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
- favorire le attività, complementari alla funzione agricola, con particolare riferimento all'agriturismo.

Le aree silvo-pastorali dell'alta Montagna Pistoiese, del Battifolle e della Macchia Antonini sono soggette alle disposizioni del sistema funzionale per l'ambiente di cui al Titolo II Capo II art. 14.

Articolo 39 - Le aree agricole-forestali della Montagna P.se

1. Sono le aree delle vallate montane che si estendono fino ai crinali minori ed ai medi versanti della catena appenninica principale. Esse sono caratterizzate da una diffusa copertura boschiva interrotta da aree aperte o agricole che assumono continuità nei fondovalle ed attorno al sistema insediativo.
2. I P.S. e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, nonché i piani di settore, disciplinano per quanto di

rispettiva competenza, anche in riferimento agli artt. 41 e 43 del P.I.T., le trasformazioni e le attività ammissibili nelle aree agricolo-forestali della Montagna Pistoiese sulla base dei seguenti disposizioni:

PRESCRIZIONI:

- conservare e mantenere la copertura boschiva sulla base di quanto indicato all'art. 50;
- incentivare i ripristini, la riconnessione e riorganizzazione delle aree aperte, invase nel processo di naturale espansione del bosco, ed aventi una essenziale funzione di tutela e conservazione degli assetti agrari di montagna;
- salvaguardare le aree di particolare importanza per la fauna selvatica con particolare riferimento ai corsi d'acqua e le aree di pertinenza fluviale;
- individuare, con finalità di tutela conservativa, i percorsi storici, inserendoli in un contesto di percorsi turistico-escursionistici;
- disciplinare la manutenzione, l'adeguamento e la realizzazione di impianti per l'approvvigionamento idrico, energetico, per telecomunicazioni nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi;
- salvaguardare le sistemazioni agrarie particolari (terrazzamenti e ciglionamenti) e gli elementi connessi al tradizionale paesaggio agrario della montagna (viabilità campestre, ponti, recinzioni in pietra, sistemazioni arboree, edifici rurali sparsi quali fienili, ricoveri e metati);
- individuare e classificare gli edifici e i complessi edilizi sparsi esistenti e disciplinarne le trasformazioni ammissibili nel rispetto dei valori storico architettonici e testimoniali;
- definire le tipologie edilizie, i caratteri architettonici e costruttivi, coerenti con la tradizione ed i materiali locali, da applicare negli interventi di recupero e di eventuale nuova edificazione. Per il recupero e la costruzione con materiali tipici locali, i P.S. possono prevedere e regolamentare le estrazioni di tali materie prime in loco, tramite l'esecuzione di piccole cave e/o estrazione dal letto dei fiumi in conformità con quanto disposto dall'art. 71 delle presenti norme;
- definire le aree di pertinenza degli insediamenti urbani sulla base della loro effettiva consistenza e di eventuali prevedibili e limitati accrescimenti nel rispetto delle disposizioni del P.T.C. e comunque senza alterare contesti paesaggistici di particolare pregio e le consolidate relazioni fra i tessuti agrari e gli insediamenti.

INDIRIZZI

- disciplinare l'accesso e la fruizione delle aree boscate e di maggiore pregio ambientale;
- definire gli ambiti controllati, nei quali in relazione alle dimensioni ed alle caratteristiche delle aziende agrarie, possono essere ammessi nuovi edifici rurali ai sensi della L.R. 64/95 una volta accertata l'impossibilità o l'insufficienza di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
- favorire le attività, complementari alla funzione agricola, con particolare riferimento all'agriturismo.

3. Le aree agro-forestali della Montagna Pistoiese sono soggette alle disposizioni del sistema funzionale per l'ambiente di cui al Titolo II Capo II art. 14.

Articolo 40 - L'alta collina Pistoiese e della Valdinievole ed il crinale del Montalbano a prevalenza di bosco

1. Sono le aree prevalentemente o completamente boscate dell'alta collina e dei crinali collinari, distinti per strutture territoriali in :

- aree dell'Alta Collina Pistoiese che raggiungono i circa 1.000 mt. del crinale appenninico, la vallata dell'Ombrone e le valli del Reno e delle Limentra;
- aree dell'Alta Collina della Valdinievole che interessano le aree collinari della vallata del Nievole fino alla Svizzera Pesciatina;
- aree prevalentemente boscate del crinale del Montalbano.

2. I P.S. e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, nonché i piani di settore, disciplinano per quanto di rispettiva competenza, anche in riferimento agli artt. 48 e 51 del P.I.T., le trasformazioni e le attività ammissibili nell'area dell'alta collina e dei crinali del Montalbano, sulla base dei seguenti disposizioni:

PRESCRIZIONI:

- conservare, mantenere e consolidare la copertura boschiva sulla base di quanto indicato all'art. 50;
- incentivare i ripristini, le riconnessioni e riorganizzazioni delle aree aperte, invase nel processo di naturale espansione del bosco, ed aventi una essenziale funzione di tutela e conservazione degli assetti agrari;
- impedire l'alterazione dei caratteri morfologici, degli assetti idrogeologici, dei valori paesaggistici dei luoghi ed in particolare del sistema dei crinali;
- salvaguardare le aree di particolare importanza per la fauna selvatica;
- individuare, con finalità di tutela conservativa, il sistema dei percorsi storici ed inserirli in un circuito di percorsi turistico-escursionistico;
- disciplinare la manutenzione, l'adeguamento e la realizzazione di impianti per l'approvvigionamento idrico, energetico, per telecomunicazioni nel rispetto delle caratteristiche virtuali e paesaggistiche dei luoghi;
- definire gli interventi di nuova edificazione rurale ai sensi della L.R. 64/95 una volta accertata l'impossibilità di interventi alternativi di recupero edilizio e comunque per finalità non abitative;
- definire le tipologie, i caratteri costruttivi ed i materiali da impiegare per gli interventi di recupero e di eventuale nuova costruzione nel rispetto della tradizionale edilizia rurale.

INDIRIZZI:

- tenere conto della contiguità con il sistema dei parchi e delle aree protette delle Province di Lucca, di Prato e di Firenze.
- favorire le attività, complementari alla funzione agricola, quali con particolare riferimento all'agriturismo.

Articolo 41 - La collina arborata

1. Sono le aree della collina caratterizzate dalla prevalente coltivazione dell'olivo ed in misura minore della vite, e da frange di bosco funzionali a quel tipo di conduzione agricola, che tendono ad addensarsi in prossimità dei crinali o degli alti versanti collinari. In queste aree il tessuto agrario tradizionale è in stretto rapporto di contiguità e di integrazione funzionale e paesistica con il sistema insediativo di antica formazione, costituito dai centri storici minori (i castelli della Valdinievole ed i borghi della Collina Pistoiese e del versante nord del Montalbano), dai nuclei e dagli aggregati di matrice rurale e dagli insediamenti colonici poderali, nonché nell'area pistoiese dal sistema delle ville.
2. Le aree della collina arborata si distinguono in relazione alla struttura territoriale in:
 - collina arborata di Pistoia;
 - collina arborata della Valdinievole;
 - collina arborata del Montalbano;
 - collina arborata del Montecarlo.
3. I P.S. e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, nonché i piani di settore, disciplinano per quanto di rispettiva competenza, anche in riferimento agli artt. 48 e 51 del P.I.T., le trasformazioni e le attività ammissibili della collina arborata sulla base dei seguenti disposizioni:

PRESCRIZIONI:

- conservare, mantenere, consolidare e trasformare le aree boscate secondo le indicazioni di cui all'art. 50;
- impedire le alterazioni dei caratteri morfologici degli assetti idrogeologici, dei valori paesaggistici dei luoghi;
- salvaguardare le sistemazioni agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti) nonché i tipici elementi del paesaggio collinare agricolo legato alla coltivazione dell'olivo ed all'insediamento poderale;
- tutelare le aree ed i corsi d'acqua di particolare importanza per la fauna selvatica;
- individuare, con finalità di tutela conservativa, i percorsi storici e poderali ed integrarli in un sistema di percorsi turistico-escursionistici, in particolare nell'area dei castelli della Valdinievole e dei borghi della collina pistoiese;
- disciplinare la manutenzione, l'adeguamento e la realizzazione di impianti per l'approvvigionamento idrico, energetico, per telecomunicazioni nel rispetto delle caratteristiche virtuali e paesaggistiche dei luoghi;
- Individuare e classificare gli edifici e i complessi edilizi esterni agli insediamenti urbani e disciplinarne le trasformazioni ammissibili nel rispetto dei valori storico-architettonici e testimoniali, con finalità conservative degli assetti insediativi consolidati;
- definire gli interventi di nuova edificazione rurale ai sensi della L.R. 64/85 una volta accertata l'impossibilità di interventi alternativi di recupero e comunque per finalità non abitative;
- definire le aree di pertinenza dei centri storici, nuclei ed aggregati edilizi in base alla loro effettiva consistenza senza alterare i rapporti consolidati fra struttura insediativa e tessitura agraria.

INDIRIZZI:

- sostenere le attività agricole anche a conduzione part-time e le attività integrative all'agricoltura, con particolare riferimento all'agriturismo.
- I P.S. e gli altri strumenti urbanistici generali dei comuni, possono individuare nell'ambito della collina arborata, ristrette aree di transizione dal paesaggio tipico collinare al paesaggio agricolo ed insediativo della pianura, le quali richiedono una specifica disciplina in ragione della diversa morfologia ed uso del suolo, degli effetti della destrutturazione dei tessuti agrari per la vicinanza e l'influenza degli insediamenti urbani.

Articolo 42 - La pianura dell'agricoltura promiscua

1. Sono le aree della pianura pistoiese e della pianura della Valdinievole dove permangono i segni dell'antica struttura agraria promiscua, anche se in larga parte alterata nell'area pistoiese e pesciatina dalla crescente diffusione delle colture florovivaistiche e più in generale dagli effetti destrutturanti delle espansioni insediative.
Tali aree svolgono una essenziale funzione ambientale di connessione fra quelle di pianura più intensamente coltivate e la fascia pedecollinare e, soprattutto in Valdinievole, di separazione fra i diversi nuclei insediativi.
Esse si distinguono in relazione alla struttura territoriale della Provincia in:
 - aree della pianura pistoiese ad agricoltura promiscua;
 - aree della pianura della Valdinievole ad agricoltura promiscua.
2. I P.S. e gli altri strumenti urbanistici generali dei Comuni, nonché i piani di settore, disciplinano ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, anche in riferimento agli artt. 48 e 51 del P.I.T., le trasformazioni e le attività ammissibili in tali aree, sulla base dei seguenti disposizioni:

PRESCRIZIONI:

- salvaguardare i corsi d'acqua e le formazioni arboree di argine e di ripa;
- preservare i residui varchi di connessione ecologica fra la collina e le aree della bassa pianura e del Padule.
- disciplinare le nuove edificazioni rurali ai sensi della L.R. 64/85 con la finalità di contenere l'espansione delle coltivazioni florovivaistiche ed in particolare delle coltivazioni in serra ed in vaso;
- definire per particolari contesti paesaggistici tipologie e caratteri costruttivi dei nuovi edifici agricoli in conformità alla tradizionale edilizia rurale;
- disciplinare gli interventi sul patrimonio edilizio non agricolo nel rispetto dei valori storico-architettonici e testimoniale e con la finalità di riqualificare gli insediamenti sparsi e le aree di pertinenza;
- definire il perimetro degli insediamenti urbani sulla base della loro effettiva consistenza e dei prevedibili sviluppi, con la finalità di contenere i fenomeni di accrescimenti edilizi lineari, di

dispersioni insediative e di saldature degli agglomerati.

INDIRIZZI:

- favorire la permanenza della struttura agraria tradizionale, soprattutto nelle seguenti aree: a sud del torrente Stella; nell'area sottostante la S.P. Montalese ed a nord di questa; nell'area di confluenza degli affluenti dell'Ombrone P.se; nelle aree della Valdinievole adiacenti alla fascia pedecollinare del Montalbano.
- Individuare nell'ambito del territorio dell'agricoltura promiscua, aree prossime alla città ed ai maggiori aggregati che si distinguono per i processi di destrutturazione, tipici della frangia urbana, con commistione di funzioni e forte frammentazione fondiaria. Tali aree richiedono una specifica disciplina di riqualificazione ambientale, finalizzata al recupero delle permanenze del paesaggio agrario tradizionale, al riordino degli insediamenti e delle aree di pertinenza, della viabilità e degli annessi.

Articolo 43 - La pianura dell'agricoltura specializzata

1. Sono le aree della pianura pistoiese e della fascia ovest della Valdinievole più intensamente caratterizzate dalle coltivazioni florovivaistiche e soggette alle disposizioni del sistema funzionale del florovivaismo come all'art. 16
2. Esse si distinguono pertanto in:
 - aree della pianura pistoiese ad agricoltura specializzata vivaistico-ornamentale.
 - aree della Valdinievole ad agricoltura specializzata floricola.
3. I P.S. e gli altri strumenti urbanistici comunali generali, nonché i piani di settore, nell'ambito delle rispettive competenze ed anche in riferimento agli artt. 48 e 59 del P.I.T., disciplinano le aree di pianura dell'agricoltura specializzata sulla base dei seguenti disposizioni:

PRESCRIZIONI:

- salvaguardare i corsi d'acqua e le formazioni arboree d'argine e di ripa e preservare i varchi di connessione ecologica; dando maggiore incisività al problema delle risorse idriche anche attraverso iniziative volte al recupero delle acque reflue ad uso agricolo e industriale;
- tutelare le aree a rischio freatico con forte vulnerabilità degli acquiferi e favorire modalità di approvvigionamento idrico alternativo al prelievo delle falde in attuazione delle disposizioni del Titolo III Capo IV;
- individuare il perimetro degli insediamenti urbani, sulla base della loro effettiva consistenza e dei prevedibili sviluppi, con la finalità di contenere il consumo di suolo agricolo produttivo e di impedire la dispersione degli insediamenti sul territorio.

INDIRIZZI:

- disciplinare le nuove edificazioni rurali ai sensi della L.R. 64/85 con l'obiettivo di favorire l'accorpamento sui fondi di nuovi manufatti edilizi;
- prevedere la riorganizzazione ed il potenziamento della viabilità a servizio delle aree produttive vivaistiche e floricole mediante l'individuazione di collettori viari principali connessi alla grande viabilità, che fungono da supporti della rete viaria minore a servizio delle aziende;
- I P.S. e gli altri strumenti urbanistici comunali possono individuare nell'ambito del territorio dell'agricoltura promiscua, aree prossime alla città ed ai maggiori aggregati che si distinguono per i processi di destrutturazione, tipici della frangia urbana, con commistione di funzioni e forte frammentazione fondiaria. Tali aree richiedono una specifica disciplina di riqualificazione ambientale, finalizzata al recupero delle permanenze del paesaggio agrario tradizionale, al riordino degli insediamenti e delle aree di pertinenza, della viabilità e degli annessi.

Articolo 44 - Le aree della bonifica storica della Valdinievole

Sono le aree interessate dagli interventi di bonifica del Padule di Fucecchio che conservano in modo diffuso i caratteri e la struttura dei tessuti agrari della bonifica storica ed i segni della tipica organizzazione poderal. Tali aree assolvono ad un'importante funzione paesaggistica ed ambientale, agricolo-produttiva nonché potenzialmente di tipo turistico-naturalistico, in relazione agli accessi al Padule ed alla valorizzazione del paesaggio e dell'habitat palustri.

I P.S. e gli altri strumenti urbanistici comunali, nonché i piani di settore, nell'ambito delle rispettive competenze ed anche in riferimento agli artt. 48 e 51 del P.I.T., disciplinano le aree della bonifica storica della Valdinievole sulla base dei seguenti disposizioni:

PRESCRIZIONI:

- salvaguardare i caratteri e la struttura dei tessuti agrari della bonifica ancora riconoscibili;
- individuare le aree dove i tessuti agrari della bonifica sono stati alterati e disciplinarne le trasformazioni nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell'area;
- tutelare le sistemazioni idraulico-agrarie ed in particolare la rete idrografica minore ed i corsi d'acqua arginati e le relative formazioni arboree;
- individuare i tracciati storici degli interventi della bonifica e valorizzarli nel sistema dei percorsi turistico-escursionistici di accesso al Padule;
- individuare e classificare gli edifici ed i complessi edilizi esistenti e disciplinarne le trasformazioni ammissibili nel rispetto dei valori testimoniali ed ambientali;
- definire gli interventi di nuova edificazione rurale ai sensi della L.R. 64/85 una volta accertata l'impossibilità di interventi alternativi di recupero edilizio e comunque, di norma, per finalità non abitative;
- disciplinare le tipologie e le caratteristiche costruttive dei nuovi manufatti edilizi in coerenza con i valori paesaggistici ed ambientali dell'area.

INDIRIZZI:

- individuare gli ambiti e le strutture suscettibili di interventi di trasformazione finalizzati alla promozione della fruizione turistico-naturalistica dell'area.

L'area della bonifica storica è soggetta alle disposizioni del sistema funzionale per l'ambiente di cui al Titolo II

	<p>Capo II art. 14.</p> <p>Articolo 45 - Il Padule di Fucecchio</p> <p>Individua le aree umide del Padule ed il territorio ai margini a vocazione naturalistica e a destinazione agricola, risultante dagli interventi di bonifica. Tali aree coincidono con il perimetro delle aree contigue della Riserva Naturale Provinciale del Padule di Fucecchio istituita con D.C.P. n. 61/96 e comprendono oltre alle riserve de Le Morette e de La Monaca, le emergenze vegetazionali dei boschi di Chiusi e di Brugnana.</p> <p>In queste aree gli interventi e le trasformazioni ammissibili sono disciplinate dal Regolamento della Riserva. Il Regolamento, nonché i P.S. e gli altri strumenti urbanistici comunali, devono attenersi alle seguenti disposizioni:</p> <p>PRESCRIZIONI:</p> <ul style="list-style-type: none">• tutelare le aree umide e la naturale dinamica fluviale e palustre;• salvaguardare i caratteri strutturali del paesaggio palustre, delle aree boscate e del paesaggio agrario della bonifica;• individuare e classificare il patrimonio edilizio esistente e disciplinare degli interventi ammissibili nel rispetto dei valori storico-testimoniale ed ambientali e con finalità conservative;• recuperare la viabilità campestre nel sistema dei percorsi turistico-escursionistici dell'area. <p>L'area del Padule di Fucecchio è soggetta alle disposizioni del sistema funzionale per l'ambiente di cui al Titolo II Capo II art. 14.</p>
--	---




Tavola P06 – Il territorio rurale. Gli ambiti di paesaggio




Tavola 06 – Il territorio rurale. Gli ambiti di paesaggio

Gli ambiti di paesaggio

 CENTRI E NUCLEI I.S.T.A.T. 1991

Gli ambiti di paesaggio della montagna

 AREE DEI CRINALI NUDI

 AREE SILVOPASTORALI DELL'ALTA MONTAGNA PISTOIESE

 AREE SILVOPASTORALI DEL BATTIFOLLE E DELLA MACCHIA ANTONINI

 AREE AGROFORESTALI DELLA MONTAGNA PISTOIESE

Gli ambiti di paesaggio della collina

 ALTE COLLINE PISTOIESI A PREVALENZA DI BOSCO

 ALTE COLLINE DELLA VALDINEVOLE A PREVALENZA DI BOSCO

 AREE PREVALENTEMENTE BOScate DEL CRINALE DI MONTALBANO

 COLLINA ARBORATA DI PISTOIA

 COLLINA ARBORATA DELLA VALDINEVOLE

 COLLINA ARBORATA DEL MONTECARLO

 COLLINA ARBORATA DEL MONTALBANO

Gli ambiti di paesaggio della pianura

 PIANURA PISTOIESE AD AGRICOLTURA PROMISCUA

 PIANURA DELLA VALDINEVOLE AD AGRICOLTURA PROMISCUA

 PIANURA PISTOIESE AD AGRICOLTURA SPECIALIZZATA VIVAISTICO ORNAMENTALE

 PIANURA DELLA VALDINEVOLE AD AGRICOLTURA SPECIALIZZATA FLOROVIVAISTICA

 AREE DELLA BONIFICA STORICA DELLA VALDINEVOLE

 PADULE DI FUCECCHIO

Viabilità principale

 Autostrada A11

 Ferrovia

 Strada Statale

 Strada Provinciale

Invarianti strutturali

Sistema territoriale locale della Montagna Pistoiese (NTA Articolo 10)

a) Città e insediamenti urbani:

INVARIANTI:

- la funzione di presidio ambientale della popolazione dei nuclei e degli insediamenti sparsi con particolare riferimento al territorio dei Comuni di Sambuca P.se, Piteglio ed alla parte montana del Comune di Pistoia;
- la rete dei servizi essenziali, incluse le attività commerciali, che sostengono la permanenza della popolazione montana;
- la struttura ecomuseale attraverso la tutela delle identità e delle specificità territoriali da esso evidenziate e derivanti con particolare riferimento al patrimonio edilizio storico, al patrimonio artistico e alle testimonianze della cultura materiale;
- il reticolo insediativo delle valli con specifico riferimento all'alta vallata della Lima, alla Val di Forfora, alla vallata dell'Orsigna, del Reno e delle Limentre di cui deve essere garantito il mantenimento e l'arricchimento delle identità socio-culturali e la propria integrazione funzionale;
- la salvaguardia del tessuto produttivo locale anche con particolare riferimento alla tradizionale specializzazione nel settore meccanico.

b) Territorio rurale:

INVARIANTI:

- la tutela e l'uso equilibrato delle risorse naturali da attuare anche mediante attività integrative quali l'agriturismo, il turismo rurale e naturalistico e la lavorazione del legno e dei prodotti agro-silvo-pastorali nelle aree individuate dalla tavola P12;
- gli elementi lineari del sistema funzionale ambientale (gli ambienti di fondovalle e dei paesaggi fluviali) con particolare attenzione ai fondovalle della Lima, del Reno e delle Limentre;

c) Infrastrutture:

INVARIANTI:

- la funzione di essenziale collegamento pubblico assolta dalla ferrovia Porrettana nel territorio montano;
- il carattere fondativo degli insediamenti urbani storicamente assolto dalla viabilità antica indicata nella tavola P02.

Sistema Territoriale locale della Pianura Pistoiese (NTA Articolo 11)

a) Città e insediamenti urbani:

INVARIANTI:

- le tutele delle strutture urbane di impianto storico o consolidato da ottenere con politiche di riqualificazione degli spazi pubblici e di recupero del patrimonio edilizio;
- la funzione di polo terziario direzionale di Pistoia nel contesto locale e provinciale;
- la centralità nel sistema economico locale e nella struttura insediativa dei comparti produttivi esistenti (mobile a Quarrata e Casalguidi, tessile a Quarrata, Montale e Agliana, meccanico a Pistoia) da potenziare attraverso il recupero di aree dismesse e/o sottoutilizzate e ove necessario mediante il completamento e l'allargamento delle aree industriali esistenti;
- l'organizzazione territoriale delle Ville e delle relazioni di questa con l'utilizzazione agricola del territorio collinare e pedecollinare e con i borghi e centri di antica formazione attraverso l'equilibrato utilizzo delle risorse e la valorizzazione e la tutela dei beni storico-architettonici e paesaggistici sparsi sul territorio e nell'ambito del rafforzamento della identità culturale.

b) Il territorio rurale:

INVARIANTI:

- la funzione della sistemazione idraulico-forestale delle vallate collinari dell'Ombrone, del Vincio di Brandeglio, del Vincio di Montagnana, della Brana, delle Buri e dei corsi d'acqua minori;
- la funzione di essenziali corridoi ambientali assolta dall'area di pianura dal fiume Ombrone e dai suoi principali affluenti;
- l'organizzazione agraria della pianura pistoiese centrata sulla tradizionale specializzazione del vivaismo ornamentale;
- l'agricoltura tradizionale della collina come componente strutturale del paesaggio la cui permanenza è

condizione essenziale per la conservazione degli equilibri idraulici e geomorfologici.

c) La rete delle infrastrutture per la mobilità:

INVARIANTI:

- la centralità delle infrastrutture ferroviarie nel sistema di mobilità interna all'area e con i territori contermini;
- l'impianto storico del sistema stradale in relazione con le strutture insediative a carattere urbano.

Sistema Territoriale locale della Valdinievole (NTA Articolo 12)

a) La città e gli insediamenti urbani;

INVARIANTI

- il centro storico di Pescia, le piazze e la struttura insediativa a borgo di Monsummano, Lamporecchio, Borgo a Buggiano, la struttura originaria dei Bagni di Montecatini ed i tessuti insediativi ottocenteschi e della prima metà del Novecento, il centro di Montecatini con la valorizzazione dei principali insediamenti urbani di antica o consolidata formazione;
- l'organizzazione dei castelli della Valdinievole con la valorizzazione delle specifiche identità culturali e degli aspetti paesaggistici e ambientali propri dei centri e dei nuclei collinari;
- le risorse termali con la tutela delle specificità storiche, architettoniche e la valorizzazione degli aspetti ambientali di interesse turistico.

b) Il territorio rurale:

INVARIANTI

- l'ordinato assetto idrogeologico dell'area da perseguire attraverso interventi strutturali estesi e diffusi alle vallate del Pescia, del Nievole e dei corsi d'acqua minori nel quadro di una politica generale tesa al recupero permanente dell'area collinare;
- la funzione di corridoi ambientali e collegamenti paesistici fra l'area collinare ed il Padule assolta dal Nievole, dalle Pescia, dal Borra e dagli altri corsi d'acqua minori della Valdinievole;
- le aree umide e le aree palustri tuttora riconoscibili nonché il sistema idrografico connesso di cui deve essere previsto e tutelato il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione;
 - l'agricoltura tradizionale della collina come componente strutturale del paesaggio la cui permanenza è condizione essenziale per la conservazione degli equilibri idraulici e geomorfologici.

c) La rete delle infrastrutture per la mobilità:

INVARIANTI

- la funzione di essenziale collegamento pubblico dei principali insediamenti urbani assolta dalla linea ferroviaria;
- il rapporto fra la viabilità di impianto storico e gli insediamenti urbani e rurali con particolare riferimento all'area della bonifica.

Indirizzi di tutela e valorizzazione

Si prescrive ai P.S. dei Comuni:

- A. di valutare a partire dai contenuti del P.T.C., in relazione al Sistema Funzionale per l'Ambiente ed anche ai sensi della L.R. 16 Gennaio 1995, n. 5 art. 32 la necessità di costituire ambiti territoriali ai collegamenti paesistici, al fine di mantenere la funzione specifica dettata dal Piano Provinciale. La dimensione di tali ambiti sarà determinata dalle indagini comunali in relazione alle risorse territoriali, alla presenza di beni di particolare valore storico-architettonico, al grado di frammentazione paesistica presente, alle infrastrutture ed alle strutture di prevenzione del rischio idraulico esistenti.
- B. di individuare cinture verdi intorno alla città di Pistoia ed ai sistemi urbani della Valdinievole e di Agliana, Quarrata e Montale, aventi una dimensione congrua per inglobare i collegamenti paesistici in modo da considerare le cinture ed i collegamenti un unico territorio di particolare valore ambientale. Le specifiche funzioni da attribuire sono riferite alle attività ricreativa e del tempo libero, sportiva e di attività legate alla produzione agricola e agricola specialistica.

Gli elementi areali sono individuati dal P.T.C. nella tavola P01 ed in dettaglio nella tavola P11 il sistema funzionale per l'ambiente distinto in:

- A. sistema funzionale per l'ambiente regionale costituito dalle Riserve Nazionali e dai Siti di Interesse Regionale (S.I.R.).
- B. sistema funzionale per l'ambiente provinciale.
Il sistema funzionale per l'ambiente a livello provinciale è costituito da:
- C. Riserva provinciale del Padule di Fucecchio ed area contigua;
- D. area naturale protetta di interesse locale la Querciola;
- E. le zone B, C, D ex D.C.R.T. 296/88;
- F. gli ambiti di paesaggio della Montagna e della Collina di cui all'art.36 co.2 dalla lettera a) alla lettera e₄);
- G. il sistema fluviale della montagna e di connessione ecologica e paesaggistica fra gli ambiti della collina ed il Padule di Fucecchio e la bassa pianura pistoiese.

Le aree delle Riserve Provinciali e delle Aree naturali di interesse locale sono disciplinate dai relativi Regolamenti di Gestione oltre che dalla disposizione delle presenti Norme.

Il P.T.C. individua ambiti territoriali contigui, ai sensi dell'art. 22 punto 9 del P.I.T., alla riserva del Padule di Fucecchio, così come definiti nella tavola P11 e corredati di un adeguato Centro Visite che deve essere previsto dal Piano Pluriennale delle Opere Pubbliche. Tali ambiti sono disciplinati, con i seguenti indirizzi che dovranno essere attuati dai Piani Settoriali di Gestione delle Aree Protette:

- valorizzare e tutelare gli ambiti in funzione delle risorse territoriali;
- valorizzare e tutelare le peculiarità faunistiche e floristiche;

I P.S. dei Comuni interessati dagli ambiti territoriali contigui potranno modificare o integrare con ulteriori indagini, la dimensione dell'ambito.

Negli ambiti contigui i P.S. dovranno prevedere specifiche azioni di salvaguardia per i caratteri paesaggistici degli ambiti in particolare per siepi e alberature, rete idraulica, chiari e vegetazione palustre e dovranno conformarsi ai seguenti criteri:

- zonizzazione delle aree in funzione delle risorse da tutelare e valorizzare;
- valorizzazione e tutela delle risorse zoologiche e botaniche;
- salvaguardia dei caratteri paesaggistici del Padule quali tessitura fondiaria, siepi ed alberature, rete idrografica, chiari e vegetazione palustre;
- valorizzazione dell'agricoltura biologica;
- esercizio venatorio sostenibile con almeno 3 giorni di silenzio venatorio settimanali;
- utilizzazione del patrimonio edilizio per le funzioni connesse ai servizi ed alla fruizione della riserva;
- costituzione di porte d'ingresso per l'uso delle riserve.

Alle aree protette, zone B, C, D, ex D.C.R.T.296/88 si applicano le salvaguardie di cui all'art. 81 del P.I.T. fino all'approvazione dei P.S. che potranno motivatamente ripermire le suddette zone.

Nelle aree delle alte vallate delle Limentre, appositamente delimitate nella tavola P11, la Provincia in attuazione del Programma Regionale delle Aree Protette istituisce un Parco ai sensi e con le procedure della L.R. 49/95. Al Parco si assocerà un ambito territoriale contiguo in cui i P.S. dovranno prevedere ai sensi dell'art.22 punto 9 del P.I.T.:

- l'utilizzazione delle risorse primarie e del patrimonio edilizio, finalizzandoli alla realizzazione delle infrastrutture e servizi per la fruizione del Parco;

- valorizzazione e tutela delle risorse faunistiche e floristiche;
- valorizzazione dell'agricoltura biologica e la gestione sostenibile delle risorse forestali;
- il ripristino dei caratteri paesaggistici della montagna con la ricostituzione delle aree aperte e dei seminativi;

I P.S. e gli altri strumenti urbanistici comunali, definiscono gli ambiti e gli interventi necessari a salvaguardare e valorizzare i corsi d'acqua con le relative aree di pertinenza evidenziati nella tavola P11, sulla base dei seguenti criteri:

- realizzazione di parchi urbani e sistemi continui di aree a verde nei tratti in cui i corsi d'acqua attraversano il sistema insediativo;
- riqualificazione degli argini e delle relative formazioni arboree nei tratti pedecollinari e di pianura, ed in particolare a contatto con le aree agricole specialistiche;
- recupero degli insediamenti e delle strutture protoindustriali azionate dalla forza idraulica in un progetto di complessiva fruizione turistico-culturale e turistico-naturalistica dei corsi d'acqua e dei fondovalle della montagna e della collina.

Il sistema funzionale per l'ambiente è coerente con il piano faunistico provinciale approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 104 del 18 luglio 2000.

I Comuni e la Provincia finalizzano le risorse di cui alla misura 8.2 del Piano di Sviluppo Rurale all'attuazione delle suddette azioni. Negli ambiti di paesaggio della Montagna e della Collina, non inclusi nei punti precedenti ma, in quanto caratterizzati da estesi valori paesaggistici, i Comuni applicano, specificandola, la disciplina di tutela e valorizzazione contenuta nelle presenti Norme ed in particolare nel Capo I del Titolo IV. I Comuni possono modificare i perimetri di tali ambiti di paesaggio sulla base degli indirizzi contenuti nelle presenti Norme.

(NTA, Articolo 14, comma 1 – Sistema funzionale dell'ambiente)

INTEGRITÀ CULTURALE E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO

(NTA titolo III, capo I)

Articolo 17 - Caratteri generali e prescrizioni

Il P.T.C. individua negli elementi indicati alla tav. P02 il nucleo emergente del patrimonio storico e culturale che alimenta la memoria ed i valori delle comunità locali.

Tali elementi sono rappresentati dalle seguenti permanenze storiche :

- Centri storici e nuclei di antica formazione
- Edifici specialistici sparsi nel territorio
- Ville e fattorie
- Parchi e giardini di particolare pregio
- Aree di interesse archeologico
- Viabilità storica
- Rete ferroviaria

PRESCRIZIONI:

- I P.S. e gli altri strumenti urbanistici comunali generali provvedono, sulla base del proprio quadro conoscitivo, a verificare e a specificare le perimetrazioni degli elementi di cui al comma 1 nonché ad individuare ulteriori elementi di interesse storico e culturale sulla base della seguente documentazione:
 - Schedatura e classificazione del patrimonio edilizio esistente redatti ai sensi della L.R. 59/80, L.R. 10/89, L.R. 64/95 e di ulteriori disposizioni legislative regionali e nazionali;
 - Censimenti dei beni storici architettonici ambientali redatti dalle Sovrintendenze o da altri organismi e istituzioni preposti alla loro tutela;
 - Ulteriori indagini e ricerche già disponibili ed appositamente predisposte e commissionate dai Comuni od altri enti.
- I P.S. e gli altri strumenti urbanistici comunali, sono altresì tenuti a disciplinare le permanenze storiche in applicazione delle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Articolo 18 - Centri storici e nuclei di antica formazione

1. Il P.T.C. considera centri storici e nuclei di antica formazione le parti del territorio che risultano edificate con sostanziale continuità nella cartografia I.G.M. di primo impianto, individuata e perimetrata nella tavola contrassegnata con P02. Per Montecatini Terme è stato assunto come perimetro del centro storico l'area che risulta edificata nella cartografia I.G.M. aggiornata al 1934.
2. Gli insediamenti storici comprendono:
 - b) le aree urbane storiche (centri antichi maggiori e minori), per le quali valgono le disposizioni di cui all'art. 51;
 - c) gli insediamenti storici non urbani, per i quali valgono le disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo.

PRESCRIZIONI:

- I P.S. e gli altri strumenti urbanistici comunali provvedono, sulla base del proprio quadro conoscitivo, a verificare e a specificare le perimetrazioni degli elementi di cui al comma 1, con riferimento alle cartografie I.G.M. di primo impianto e/o al catasto Ferdinando-Leopoldino e/o ad ogni altra idonea documentazione storica e iconografica, che comprovi la configurazione degli insediamenti al momento che più attendibilmente può essere considerato il termine della vicenda storica della loro conformazione.
- Ove non venga dimostrato che le caratteristiche dell'organizzazione territoriale, dell'assetto urbano, dell'impianto fondiario, e le caratteristiche tipologiche e formali sia dei manufatti edilizi che degli spazi scoperti, degli insediamenti storici non urbani, nonché le

regole che hanno presieduto alla vicenda storica della loro conformazione, sono state rilevantemente e complessivamente alterate e contraddette, i P.S., e gli altri strumenti urbanistici generali comunali disciplinano le trasformazioni ammissibili degli insediamenti storici con la finalità di:

- conservare le individuate caratteristiche, mediante la manutenzione, il restauro e il risanamento conservativo degli elementi fisici in cui, e per quanto, esse siano riconoscibili e significative;
- ripristinare le predette caratteristiche, mediante trasformazione degli elementi fisici, in cui, e per quanto, esse siano state alterate.
- Relativamente agli insediamenti storici non urbani i P.S., e gli altri strumenti urbanistici generali comunali definiscono altresì idonee aree di pertinenza morfologica, disposte attorno a tali elementi territoriali, nonché ogni altra opportuna disposizione volta a preservarne la qualità di insediamenti non urbani, e le specifiche caratteristiche nei loro rapporti con il circostante territorio.
- Ai sensi e ai fini di cui al comma 4, i P.S., e gli altri strumenti urbanistici generali comunali dettano disposizioni volte a garantire la conservazione e, ove necessario, il ripristino della morfologia insediativa, attraverso il mantenimento, ovvero la ricostituzione degli aspetti alterati in termini incompatibili o incongrui rispetto alle identificate caratteristiche e regole conformative, del sistema degli spazi scoperti, dei rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati, degli essenziali connotati dimensionali e formali delle unità di spazio, intese come unità edilizie e unità di spazio scoperto, delle quali i P.S., e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, disciplinano le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili.
- Gli spazi scoperti, tali in quanto rispondenti alle caratteristiche dell'organizzazione territoriale, dell'assetto insediativo, dell'impianto fondiario, o in quanto tradizionalmente destinati a usi collettivi, devono restare comunque inedificati.

Articolo 19 - Edifici specialistici sparsi sul territorio.

Il P.T.C. individua nella tavola P02 i più significativi edifici specialistici presenti nel territorio distinti fra :

- architetture religiose
- architetture civili e militari
- architetture produttive ed impianti preindustriali e industriali

PRESCRIZIONI:

- I comuni provvedono, in applicazione al comma 2 dell'art.17 a una più precisa e compiuta individuazione di tali beni storici, intesi come unità edilizie, complessi edilizi, o manufatti, ricadenti in ogni parte del territorio diversa dagli insediamenti storici, aventi un riconoscibile interesse storico-artistico, storico-architettonico, storico-testimoniale, e di cui vanno conservate le caratteristiche morfologiche, strutturali, tipologiche e formali.
- Ove i beni e complessi storici si configurino quali unità edilizie, o complessi edilizi, o altri manufatti, isolati, i P.S., e gli altri strumenti urbanistici comunali generali, definiscono idonee aree di pertinenza morfologica, disposte intorno a tali elementi territoriali, nonché ogni altra opportuna disposizione volta a preservarne la predetta qualità di unità edilizie, o di complessi edilizi, o di altri manufatti, isolati, e le specifiche caratteristiche morfologiche nei loro rapporti con il circostante territorio.
- Per le architetture produttive preindustriali e industriali i comuni provvedono con una specifica disciplina a garantire la conservazione delle eventuali opere idrauliche connesse agli impianti.
- Delle unità di spazio, intese come unità edilizie e unità di spazio scoperto, definite edifici specialistici, i P.S., e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, definiscono le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili sulla base di una specifica disciplina finalizzata alla conservazione delle caratteristiche storico architettoniche ancora integre e/o recuperabili; al ripristino degli elementi di valori alterati; al rispetto della tipologia edilizia e delle aree di pertinenza storiche e del contesto ambientale di pregio.

Articolo 20 - Ville e fattorie

Il P.T.C. individua nella tavola P02 le ville e le fattorie di maggiore interesse storico-architettonico ed ambientale secondo le seguenti aggregazioni :

- Le grandi Ville della Collina del Montalbano e della Bonifica del Padule
- Le ville dell'area pistoiese
- Le ville dell'area pesciatina
- Altre ville e fattorie

PRESCRIZIONI:

- I P.S. e gli altri strumenti urbanistici comunali generali provvedono, ad effettuare una più dettagliata individuazione delle ville e fattorie aventi un riconoscibile interesse storico culturale e che risultano meritevoli di attenzione e tutela.
- Su tali immobili e sulle loro pertinenze, i P.S. e gli altri strumenti urbanistici generali dei Comuni definiscono una disciplina volta alla conservazione degli elementi di valore storico architettonico e storico artistico ed alla tutela di tutti gli elementi di valore paesaggistico e ambientale (giardini, parchi, arredi esterni, fabbricati rurali) in stretta relazione con gli immobili principali.

Articolo 21 - Parchi e giardini di particolare pregio

Il P.T.C. individua nella tavola P02 solo i parchi di maggiore pregio storico culturale e paesaggistico ambientale e di effettiva rilevanza provinciale per la funzione che essi assolvono.

PRESCRIZIONI:

- I Comuni provvedono ad individuare in modo dettagliato tutti i parchi e giardini, in relazione funzionale con le ville di cui all'art. 20 e con altri edifici e complessi edilizi, di interesse storico di cui all'art. 19 o, ancorché isolati, che risultano meritevoli di attenzione e di tutela.
- I Comuni provvedono nei P.S. e negli altri strumenti urbanistici generali a definire una disciplina finalizzata a :
 - garantire la conservazione dei percorsi e dei manufatti storici, delle opere d'arte antiche e contemporanee, dei corsi e specchi d'acqua, del patrimonio boschivo, delle sistemazioni agrarie di valore e tradizionali poste all'interno dei perimetri del parco.
 - definire le utilizzazioni compatibili con i caratteri e le dimensioni dello stesso parco e con i valori testimoniali e ambientali.
- I Comuni di Montecatini Terme e di Monsummano Terme disciplinano le trasformazioni edilizie ed urbanistiche degli stabilimenti e dei parchi termali individuati nella tavola P02 nel rispetto della destinazione d'uso termale delle aree e dei valori storico-architettonici degli immobili.

Articolo 22 - Aree di interesse archeologico

Il P.T.C. individua nella tavola P02 le aree di interesse archeologico connesse alla localizzazione di reperti paleontologici ed etruschi e romani.

PRESCRIZIONI:

- I comuni provvedono a verificare le aree di cui al comma 1 nonché a individuare altre aree di potenziale interesse archeologico presenti nelle rispettive circoscrizioni amministrative, e ad assoggettare le une e le altre alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente art., ferma restando la possibilità di ogni opportuna articolazione e specificazione.
- Nelle aree di potenziale ritrovamento di materiali archeologici valgono le disposizioni della relativa vigente normativa, e le misure di salvaguardia concordate con la competente Soprintendenza archeologica.
- Le prospezioni e i saggi di scavo, nonché, in ogni caso, gli eventuali ritrovamenti di materiali archeologici, possono variare le individuazioni e le delimitazioni delle aree di potenziale ritrovamento di materiali archeologici, nel senso di riconoscere a esse, o a loro parti, un più elevato interesse archeologico, comportante il loro riconoscimento quali beni e complessi archeologici, e il loro assoggettamento alle disposizioni di cui ai seguenti commi.

INDIRIZZI:

- I beni e complessi archeologici possono essere inclusi in parchi regionali o provinciali o comunali, volti alla tutela e alla valorizzazione sia dei singoli beni archeologici che del relativo sistema di relazioni, nonché di altri valori eventualmente presenti, e alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori.
- Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione dei beni e complessi archeologici, nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, possono essere definiti da piani o progetti pubblici di contenuto esecutivo, formati dagli enti competenti, d'intesa con la competente Soprintendenza. Tali piani o progetti possono prevedere, oltre alle attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, alle condizioni e nei limiti eventualmente derivanti da altre disposizioni, la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione delle presenze archeologiche e degli eventuali altri beni e valori tutelati, nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta, e altresì la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta entità.

Articolo 23 - Viabilità storica

Il P.T.C. individua nella tavola P02 la viabilità carrozzabile di interesse storico, rilevata nelle linee essenziali dalla cartografia I.G.M. di primo impianto, in quanto elemento che ha strutturato il territorio ed ha contribuito a determinare la formazione e lo sviluppo del sistema insediativo storico. Il P.T.C. individua inoltre quegli elementi di valore storico-testimoniale strettamente connessi alla viabilità antica quali ponti, opere di interesse stradale, torri, dogane, segnavia, fontane e simili.

L'individuazione nel P.T.C. della viabilità di interesse storico è finalizzata a :

- conservare le caratteristiche della viabilità carrozzabile di impianto storico soprattutto nella sua relazione fisica e funzionale con gli insediamenti urbani.
- tutelare la valenza paesaggistica della viabilità minore, anche di tipo rurale, nei contesti di particolare pregio ambientale.
- preservare le opere d'arte stradale e gli elementi di valore storico testimoniale comunque connessi alla rete viaria storica.

PRESCRIZIONI:

- I P.S. in relazione agli obiettivi di cui al comma 2, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, integrano con maggior dettaglio la viabilità carrabile storica, indicata dal P.T.C. e individuano la viabilità minore di antico impianto a servizio degli insediamenti rurali, nonché le opere stradali di valore storico testimoniale;
- I P.S. devono contenere tutti gli elementi necessari per definire in sede di regolamento urbanistico e degli altri strumenti urbanistici generali dei comuni una puntuale disciplina di valorizzazione dei tracciati storici e delle opere e manufatti pertinenziali.

Articolo 24 - Rete ferroviaria

1. Il P.T.C. individua sulla tavola P02 la rete ferroviaria di impianto storico, coincidente con la rete attuale, costituita dai tracciati della linea Porrettana e della linea Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio.

PRESCRIZIONI:

- I P.S. e gli altri strumenti urbanistici comunali generali individuano oltre ai tracciati delle linee ferroviarie, le stazioni, le aree e le opere d'arte e di ingegneria connesse alla rete ferroviaria e stabiliscono una disciplina finalizzata a :
 - il potenziamento del servizio di trasporto pubblico su ferro e la sua integrazione con le altre modalità di trasporto.
 - la tutela dei manufatti di valore storico testimoniale con particolare riferimento agli edifici ed alle strutture della linea Porrettana.
- I Comuni di Pistoia e San Marcello P.se provvedono, ciascuno nel proprio ambito territoriale a definire una disciplina finalizzata a tutelare i resti dei tracciati e delle strutture della Ferrovia Alto Pistoiese al fine di preservare la possibilità di un recupero anche parziale della linea ferroviaria e per garantire comunque l'agibilità del suo tracciato come percorso escursionistico.